

## **Chiarimenti garanzia claims made**

**Facendo seguito ad una richiesta pervenuta da un collega, riteniamo importante renderne partecipi tutti esponendo quanto segue:**

L'evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizza per la RC dei professionisti dal sistema del "LOSS OCCURRENCE" a quello del "CLAIMS MADE". Per comprendere le differenze tra questi 2 modelli è opportuno soffermarsi preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato: di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, intercorre un certo lasso di tempo che può essere anche notevolmente lungo.

La clausola "CLAIMS MADE" delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore entro il periodo di validità della polizza.

Di contro nella clausola "LOSS OCCURRENCE" l'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti della legge in tema di prescrizione del diritto (2 anni).

Nel modello "LOSS OCCURRENCE" è però possibile evidenziare due punti deboli:

- Problematica nell'individuare il momento in cui il fatto si è verificato e determinare così l'efficacia della polizza
- Il massimale nel contratto a suo tempo stipulato può rivelarsi insufficiente in un periodo successivo a causa di mutamenti economici intervenuti (l'inflazione ad esempio) e dell'ampliamento delle ipotesi risarcitorie.

Tale forma assicurativa non è più in uso nei mercati assicurativi ed è stato sostituito, soprattutto nelle polizze di responsabilità civile professionale dalla forma "CLAIMS MADE" (traduzione letterale: richiesta fatta).

La relativa clausola contrattuale si rinviene solitamente nelle polizze sotto il titolo di articolo "inizio e termine della garanzia" e copre, come detto, la responsabilità civile dell'assicurato per le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il danno.

**La formula "CLAIMS MADE" evidenziata nel ns. testo di polizza "visto leggero" è stata rafforzata dalla "garanzia postuma"** ossia la possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della polizza (ad es. nei casi di cessazione dell'attività o di morte del professionista assicurato) per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura (RC POSTUMA).

Più in dettaglio l'articolo 21 delle condizioni della polizza **Convenzione Assicurativa 2010 "Visto Leggero" Associazione Nazionale Commercialisti – Manganò Assicurazioni e Finanza Srl in collaborazione con il Corrispondente dei Lloyd's of London Mylton & Co. Insurance Brokers Srl** è stato così esteso e modificato:

**Art. 21 - Inizio e termine della garanzia**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nei corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui all'art. 20, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa durante il periodo di durata del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della presente Polizza.